

9267  
Addì, 22 aprile 1994, in Roma:

TRA

l'ENEL, rappresentato dai Sigg.: avv. Pasquale D'ORAZIO, dr. Franco ORTORE,  
dr. Domenico SCALERA e dr. Francesco NARDONE

E

la FNLE, rappresentata dai Sigg.: Luigi CACCIA, Barbara ROMOLI, Benito  
IAGNEMMA e Giuseppe RAGOSA

la FLAEI, rappresentata dai Sigg.: Egidio MANCINI, Maria Teresa DE MARINIS,  
Danilo CALVITTI, Fabio BRANDINI e Franco BIROCCHI

la UILSP, rappresentata dai Sigg.: Crescenzo COPPOLA e Francesco MAZZARELLA

al fine di definire (in via sperimentale) - ai sensi della 5<sup>a</sup> D.V. annessa all'art. 3 C.c.l. e  
con riferimento ai criteri applicativi contenuti nel documento allegato allo stesso  
contratto - una forma di flessibilità di orario con compensazione ultragiornaliera da  
valere sia per il personale della sede della Direzione Generale (Via G.B. Martini) sia per  
quello ubicato presso tutte le altre sedi distaccate.

Premesso che:

- l'orario "normale" di lavoro per tutto il predetto personale è fissato dalle ore 8,00  
alle 16,21 dal lunedì al venerdì, con l'intervallo meridiano pari a 45 minuti (a seconda  
delle Direzioni e delle sedi, con inizio del primo intervallo alle ore 12,15 e con termine  
dell'ultimo intervallo alle ore 14,15),

le Parti, dopo ampia ed approfondita discussione, sono pervenute alle conclusioni che di  
seguito si riportano.

- 1) I lavoratori in questione avranno quotidianamente la facoltà di stabilire l'inizio e la  
fine del proprio orario di lavoro giornaliero entro un arco di tempo rispettivamente  
compreso tra le ore 7,45 e le ore 9,15 e tra le ore 16,06 e le ore 17,36.  
Tale facoltà comporta che la prestazione ordinaria giornaliera di ciascun lavoratore  
potrà avere una durata variabile da un minimo di 6.06 ad un massimo di 9.06 ore.
- 2) In relazione a ciò, i predetti lavoratori - salva espressa richiesta della Direzione - non  
potranno accedere ai locali di lavoro prima delle ore 7,45 nè potranno permanervi  
dopo le ore 17,36.
- 3) Resta in ogni caso fermo l'obbligo, per tutti i dipendenti di cui trattasi, di garantire la  
propria presenza continua e contemporanea sul luogo di lavoro per 6 ore e 6 minuti e  
precisamente dalle ore 9,15 alle ore 16,06, tenendo ovviamente conto dei diversi orari  
di intervallo mensa.

-/-

4) L'adozione della predetta flessibilità comporterà eccedenze o carenze di prestazione ordinaria - queste ultime compensabili solo entro le fasce previste ovvero mediante l'utilizzazione di permessi retribuiti ex festività - la cui somma, positiva o negativa, non potrà superare le 8 ore.

La valorizzazione di tali eccedenze o carenze, ai fini del pagamento o della trattenuta (in entrambi i casi pari al 100% della retribuzione oraria in atto al momento della valorizzazione), verrà effettuata solo in occasione di eventi modificativi della posizione aziendale del lavoratore, quali cessazione, promozione a dirigente, trasferimento ad unità produttiva che non adotti la flessibilità ultragiornaliera.

5) Qualora, invece, il saldo negativo o positivo superi il predetto limite di 8 ore, le carenze o le eccedenze di prestazione rispetto a tale limite verranno evidenziate e pertanto le prime saranno considerate come mancate prestazioni o verranno a richiesta del lavoratore, imputati a permessi retribuiti ex festività e le seconde non potranno essere utilizzate ai fini della compensazione nè saranno retribuite in alcun modo.

6) Saranno considerate prestazioni straordinarie, semprechè espressamente richieste dall'Azienda, quelle effettuate al di fuori dell'orario normale di lavoro (8,00-16,21) per la parte eccedente la durata della prestazione ordinaria della singola giornata (7 ore e 36 minuti).

7) Al fine di computare i periodi di prestazione lavorativa effettuata farà testo, per tutti i dipendenti di cui trattasi, la rilevazione dell'orario di inizio e di fine lavoro che dovrà essere eseguita tramite il sistema di lettura di badge, azionato dall'apposito tesserino magnetico di riconoscimento, consegnato a ciascun dipendente. Tale sistema verrà utilizzato per la rilevazione della presenza nonché per la sola fruizione del servizio mensa in sostituzione dell'attuale "buono mensa".


8) Sono esclusi dall'effettuazione dell'orario flessibile, in quanto obiettive esigenze di servizio non ne consentono l'applicazione:

- i turnisti
- gli addetti all'autoparco e gli autisti;
- i portieri, uscieri, fattorini e centralinisti.

Restano altresì esclusi dall'effettuazione dell'orario flessibile con compensazione ultragiornaliera i lavoratori che svolgono attività lavorativa a tempo parziale.

L'effettuazione dell'orario flessibile da parte del personale addetto alle casse sarà consentita alle seguenti condizioni:

- presso la Cassa di Via G.B. Martini la presenza a partire dalle ore 8,00 deve essere assicurata da almeno due dipendenti;
- presso la Cassa di Via Palmiano e di Via A. Depretis la presenza dalle ore 8,00 deve essere assicurata da almeno un dipendente.



L'effettuazione dell'orario flessibile da parte del personale dell'Ufficio c/c personali e varie, addetto allo sportello di Via G.B. Martini, sarà consentito a condizione che almeno un lavoratore sia presente alle ore 8,45.

L'effettuazione dell'orario flessibile del personale che svolge attività di Segreteria di Direzione verrà consentito purché sia garantito lo svolgimento dell'attività stessa in orario normale fino alle ore 16,21.

9) L'applicazione dell'orario flessibile viene sospesa:

- nelle giornate in cui sono indette assemblee; *Si*

*no* - nelle giornate in cui è concessa la libertà nelle ore pomeridiane ai sensi dell'8° comma dell'art. 5 C.c.l.;

- nelle giornate in cui viene indetto uno sciopero di durata coincidente con le fasce di flessibilità.

Inoltre la flessibilità è individualmente sospesa nelle ipotesi in cui il dipendente partecipi ad uno sciopero che termini o inizi durante il periodo di compresenza, ovvero venga inviato in trasferta, ovvero fruisca di mezza giornata di permesso.

10) Le altre assenze orarie iniziali o terminali (retribuite o non retribuite) decorrono dall'inizio o terminano alla fine dell'orario "normale" come sopra individuato.

Resta comunque inteso che la concessione di permessi orari in base al comma 2 dell'art. 8 C.c.l. assumerà carattere di assoluta eccezionalità e non potrà, comunque, interessare le fasce di flessibilità.

11) Con il presente accordo sono aboliti tutti gli orari individuali.

Il contenuto del presente verbale (che, come indicato in premessa, assume carattere sperimentale), entrerà in vigore gradualmente a partire dal 1° maggio 1994 (e sarà oggetto di apposita verifica, decorso un congruo periodo di applicazione valutato in circa 6 mesi).

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'ENEL



Per la FNLE



Per la ELAEI



Per la UILSP

